Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 23 gennaio 1926** — **Numero 18**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

All'ordine del Convoglio funebre di S. M. la Regina Madre, in Roma, l'11 gennaio 1926, pubblicato a pag. 70 del fascicolo 7 (straordinario) della «Gazzetta Ufficiale», in data 10 gennaio 1926, al n. 38 del Convoglio stesso, alle parole: «Rappresentanza della Camera dei deputati e del Senato del Regno», vanno sostituite le parole: «Deputati e Senatori»; inoltre, dopo la dicitura «Cavalieri della SS. Annunziata», deve ritenersi aggiunta l'altra: «Deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei deputati».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 255.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1926, n. 80.
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle privative.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 514, per l'istituzione di uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle privative;

Vista la legge 5 giugno 1913, n. 541, che approva modificazioni ai ruoli organici del personale tecnico, amministrativo ed ispettivo delle privative;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di stabilire alcune norme e conferire alcune facoltà che pongano l'Amministrazione delle privative in grado di meglio svolgere la propria azione in armonia col carattere prevalentemente industriale-commerciale delle aziende che la costituiscono;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al funzionamento dei servizi centrali della Direzione generale delle privative (escluso il lotto) si provvede con personale appartenente ai ruoli speciali delle privative, nel numero che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze sentito il ragioniere generale dello Stato.

Per determinate funzioni può essere assegnato alla Direzione generale delle privative anche personale appartenente al ruolo del Ministero delle finanze ed Intendenze. Il numero ed il grado di tale personale sono stabiliti dal Ministro per le finanze su proposta del direttore generale delle privative, sentiti il ragioniere generale dello Stato e il capo dell'Ufficio centrale del personale del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il direttore generale delle privative è scelto di regola fra il personale tecnico dei ruoli delle privative di grado non inferiore al 6°.

Art. 3.

Le Direzioni compartimentali per la coltivazione dei tabacchi e le agenzie di coltivazione, le manifatture dei tabacchi ed i magazzini di deposito dei tabacchi greggi, le saline ed il Laboratorio del chinino dipendono direttamente a tutti gli effetti dalla Direzione generale delle privative.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato sono estese agli acquisti dei sali e del chinino (in scorza o in sale) che l'Amministrazione delle privative trovasse conveniente di fare direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri.

Art. 5.

Le vendite per l'esportazione (comprese le provviste di bordo) dei generi di monopolio sia allo stato greggio che semi lavorato o lavorato possono effettuarsi a mezzo di contratti a trattativa privata oppure direttamente sui mercati esteri a mezzo di funzionari o agenzie a ciò delegati.

Alle relative convenzioni non è applicabile il disposto degli articoli 5, 6, 2° comma, e 19 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

L'Amministrazione delle privative ha facoltà, senza l'obbligo di sentire il Consiglio di Stato, di provvedere in economia a lavori di costruzione e manutenzione degli immobili nonchè alle forniture che servono per i propri servizi, quando il relativo importo non superi le L. 100,000.

Art. 7.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 237. — FAINI.

Numero di pubblicazione 256.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 86.

Riscossione a favore delle Casse di previdenza dei giornalisti di un diritto sulle inserzioni e sugli abbonamenti dei giornali, riviste e stampe periodiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per ogni somma riscossa dalle Amministrazioni dei giornali, riviste e stampe periodiche di qualunque genere a titolo di inserzione per pubblicità o di abbonamento agli stessi giornali, riviste e stampe periodiche è obbligatorio il rilascio di apposita quietanza.

Art. 2.

Sulla quietanza è dovuto un diritto di centesimi 20 a favore delle Casse di previdenza dei giornalisti.

Il diritto vien percepito all'atto del rilascio della quietanza, mediante applicazione ed annullamento sulla quietanza stessa di una speciale marca.

Art. 3.

La vendita delle marche viene effettuata a cura delle Casse di previdenza dei giornalisti.

Art. 4.

Il mancato rilascio della quietanza o la mancata applicazione della marca sulla quietanza sono puniti con una pena pecuniaria di L. 100 e L. 500.

Art. 5.

Sono competenti ad accertare le contravvenzioni gli stessi funzionari ed agenti che sono competenti ad accertare le contravvenzioni di bollo, e che sono indicati nell'art. 90 della legge 30 dicembre 1923, n. 3268.

Al servizio di vigilanza per l'applicazione della tassa possono partecipare anche appositi delegati della Cassa pia, con l'incarico di denunciare agli uffici del registro le contravvenzioni delle quali venissero a cognizione.

Art. 6.

La procedura per la definizione delle contravvenzioni contemplate dal presente decreto è regolata dal R. decreto legislativo 25 marzo 1923, n. 796.

Art. 7.

L'importo delle pene pecuniarie viene introitato dai ricevitori, in conto contabilità speciale, e versato alla fine di ogni mese, al netto della quota spettante agli agenti scopritori, alla Cassa pia di previdenza.

Art. 8.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di impartire le norme per l'attuazione del presente decreto e di fissare la data della sua decorrenza. Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 242 — FAINI.

Numero di pubblicazione 257.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1926, n. 85.

Provvedimenti per le piccole lotterie locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto pubblico, approvato con Nostro decreto 29 luglio 1925, n. 1456;
Vista la legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 61 del testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto, approvato con Nostro decreto 29 luglio 1925, n. 1456, è sostituito col seguente:

« Le pubbliche vendite dei biglietti di cui al n. 1 del precedente articolo sono dichiarate esenti dalla tassa di bollo e del 20 per cento purchè si effettuino esclusivamente nelle località dove vengono esposti ed estratti i premi, il prezzo unitario dei biglietti non superi L. 2.50 ed il complessivo ammontare di questi non ecceda le L. 5000 ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 241. — FAINI.

Numero di pubblicazione 258.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1926, n. 81.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, per spese di manutenzione straordinaria del palazzo di via XX Settembre in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1925-26, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 79 - Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle Finanze, ecc. . . . . L. 250,000

Cap. n. 625 (aggiunto) - Spese relative alla liquidazione ed allo stralcio della gestione degli approvvigionamenti e consumi, ecc. (in conto residui) . . . . — L. 250,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 236. — FAINI.

Numero di pubblicazione 259.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 83.

Aumento del limite massimo del compenso annuo per i diritti di commissione e spese di amministrazione a favore degli istituti di credito fondiario

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli articoli 27 e 85 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, al limite massimo di L. 0.15 per il compenso annuo per diritti di commissione e spese di amministrazione a favore degli istituti di credito fondiario è sostituito, per i mutui concessi a datare dal 1° gennaio 1926, il limite massimo di una lira per cento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 239. — FAINI.

Numero di pubblicazione 260.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 82.

Esonero del comune di Fiume dall'obbligo di provvedere alla manutenzione dei locali ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento della Regia scuola industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1842;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1078;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il periodo 1° luglio 1925-30 giugno 1926 il comune di Fiume è esonerato dall'obbligo di provvedere alla manutenzione dei locali ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento per la Regia scuola industriale di Fiume.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà istituito apposito capitolo per l'esercizio 1925-1926 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale con la denominazione: « Contributo straordinario alla Regia scuola industriale di Fiume », e lo stanziamento di L. 50,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 238. — FAINI.

Numero di pubblicazione 261.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1925, n. 2471.

Approvazione della convenzione 3 dicembre 1925 per la concessione, alla provincia di Cremona, della costruzione e dell'esercizio della tramvia Asola-Montanara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento alla legge 27 dicembre 1896, n. 361, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, n. 998, e 29 luglio 1925, n. 1509;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 3 dicembre 1925 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze ed il rappresentante della provincia di Cremona, per la concessione alla Provincia medesima della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione a vapore da Asola a Montanara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 199. — FAINI.

Numero di pubblicazione 262.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 84.

Esecuzione della Convenzione italo-polacca del 22 luglio 1925, relativa al regolamento finanziario delle Compagnie italiane d'assicurazione che esercitavano la loro attività sul territorio appartenente attualmente alla Repubblica della Polonia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Polonia concernente il regolamento finanziario delle Compagnie italiane d'assicurazione che esercitavano la loro attività sul territorio appartenente attualmente alla Repubblica di Polonia, stipulata in Roma il 22 luglio 1925; nonchè alle due note relative a tale Convenzione, scambiate alla stessa data, fra la Delegazione italiana e quella polacca.

Art. 2.

Questo decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore alla data dello scambio degli istrumenti di ratifica della Convenzione di cui si tratta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 240. — FAINI.

Convention entre le Royaume d'Italie et la République de Pologne concernant le règlement financier des Compagnies italiennes d'assurance qui exerçaient leur activité sur le territoire appartenant actuellement à la République de Pologne.

Le Royaume d'Italie, et la Républbblique de Pologne dans le but d'établir, d'une façon amicale, le règlement financier des Compagnies italiennes d'assurance qui exerçaient leur activité sur le territoire appartenant actuellement à la Républbblique de Pologne, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence Amedeo Giannini, Ministre Plénipotentiaire honoraire, Conseiller d'Etat;

Le Président de la République de Pologne:

M. Henryk Gruber, Docteur en droit, Directeur de l'Office d'Etat du contrôle des assurances au Ministère des finances;

Lesquels, ayant verifié leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

Art. I.

Portefeuille Polonais.

1. Les Compagnies italiennes d'assurance qui exerçaient leur activité sur le territoire appartenant actuellement à la République de Pologne, formeront un portefeuille spécial des contrats d'assurance sur la vie ainsi que de rentes, libellés en couronnes austro-hongroises, marcs allemands, marcs polonais et roubles russes avec des personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sont ressortissants polonais et ont versé en dernier lieu

leur prime avant le 1er janvier 1925 aux agences polonaises desdites Compagnies.

2. Pendant six mois à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les ressortissants polonais, dont les contrats ne sont pas susceptibles d'être compris dans le portefeuille polonais en vertu des dispositions du numéro précédent du présent article, mais qui sont domiciliés sur le territoire de la République de Pologne au moins depuis le 1er janvier 1925, ont droit d'exiger que leurs contrats soient compris dans le portefeuille polonais et transférés au Bureau du représentant de la Compagnie italienne, reconnu par le Gouvernement polonais, si lesdits contrats ont été conclus avant le 1er janvier 1919.

Art. II.

Valorisation.

Les contrats d'assurance, compris dans le portefeuille polonais selon l'art. I, seront valorisé en zloty conformément aux dispositions de la présente Convention.

Art. III.

La valorisation en zloty des contrats d'assurance conclus avant le 1er janvier 1919 sera faite selon les cours suivants:

1 couronne austro-hongroise	—	0,15	de zloty
1 marc polonais	—	0,100	» »
1 marc allemand	—	0,176	» »
1 rouble russe	—	0,381	» »

à la condition que les Compagnies Italiennes seront traitées par le Gouvernement polonais avec la plus grande bienveillance.

Art. IV.

Contrats d'assurance conclus avant le 1er janvier 1919.

1. Les contrats d'assurance conclus avant le 1er janvier 1919 et non échus ni annulés en vertu des conditions du contrat avant la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, seront au choix du contractant (preneur d'assurance), soit maintenus en vigueur, soit réduits, soit rachetés. Les annulations de contrats, effectuées par les Compagnies, ne seront valables, que si elles ont été le résultat de la faute du contractant.

2. Pour maintenir en vigueur leurs contrats d'assurance, les contractants sont tenus de verser sans intérêts toutes les primes échues depuis le 1er janvier 1919, valorisées en zloty selon le dispositions de l'art. III, sous déduction de 1 % du montant des primes payées converties en zloty à la moyenne annuelle des taux de change ressortis au tableau de l'article VIII.

Les primes payées depuis le 1er janvier 1923 seront converties en raison de un zloty pour 1.800,000 marcs polonais, ou 2.570,000 marcs allemands, ou 830,000 roubles russes.

3. Pour le paiement des primes dues par le contractant, celui-ci bénéficiera d'un délai de six mois à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les Compagnies adresseront à chaque contractant un avis lui demandant le paiement des primes.

Dans le cas où le primes dues selon les dispositions précédentes ne seraient pas payées dans le délai de six mois, les contrats seront convertis en assurances à capital réduit libérées du paiement des primes, ou seront rachetés sur demande du contractant.

Les capitaux réduits ainsi que les prix de rachat seront déterminés conformément aux conditions des contrats en prenant pour base de calcul la réserve mathématique au 31 décembre 1918. Les montants ainsi déterminés seront valorisés en zloty aux taux prévus à l'art. III. Les primes qui auraient été payées postérieurement au 31 décembre 1918 seront en outre bonifiées aux ayants-droit en raison de 1 % de leur montant, converties en zloty à la moyenne annuelle des taux de change ressortis au tableau de l'article VIII.

Pour les primes payées depuis le 1er janvier 1923, on procédera conformément aux deuxième alinéa du § 2 du présent article.

4. Les capitaux assurés sur contrats conclus avant le 1er janvier 1919, qui sont déjà échus ou dont l'échéance aura lieu dans le délai de six mois à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, seront valorisés en zloty selon les dispositions de l'article III. De ces montants seront déduites les primes échues depuis le 1er janvier 1919, valorisées en zloty selon les dispositions de l'article III, diminuées, toutefois, de 1 % du montant des primes payées depuis le 1er janvier 1919 converties en zloty selon les dispositions du § 2 du présent article.

5. Les contrats réduits, conformément à leurs conditions, avant le 1er janvier 1919, seront valorisés en zloty aux taux fixés à l'article III.

6. Les Compagnies auront la faculté de liquider sans intérêts les montants dus par elles à titres d'échéances, rachats, ou prêts, après 3 ans à partir du 1er juillet 1926. Les montants dus à la suite du décès de l'assuré, exception faite des assurances à terme fixe, seront liquidés sans délai.

Art. V.

Contrats d'assurance conclus depuis le 1er janvier 1919.

Les contrats d'assurance conclus depuis le 1er janvier 1919 seront convertis en zloty en raison de 1 zloty pour 1.800.000 marcs polonais, 2.570.000 couronnes austro-hongroises ou 830.000 roubles russes.

Les ayants droit recevront une bonification de 1 % du montant des primes payées, converties à la moyenne annuelle des taux de change ressortis au tableau de l'article VIII, si ces primes ont été versees avant le 1er janvier 1923, sans tenir compte de l'échéance ou de l'annulation des contrats.

Pour les primes payées depuis le 1er janvier 1923 on procédera conformément au deuxième alinéa du § 2 de l'art. IV.

Art. VI.

Paiement effectué avant la date de l'entrée en vigueur de la Convention.

Contre les paiements effectués par les Compagnies italiennes avant la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur des contrats conclus avant le 1er janvier 1919, il ne sera admis exception que dans le cas où ces paiements auraient été acceptés sous réserve de réclamer la différence qui résulterait de la valorisation du montant dû. Dans ces cas les Compagnies paieront le montant valorisé selon les dispositions de l'art. III, déduction faite du montant déjà liquidé, calculé au taux de change prévu à l'art. VIII conformément à la date de sa liquidation. Pour ce qui concerne les primes payées depuis le 1er janvier 1919 seront valables les dispositions de l'art. IV.

Art. VII.

Prêts sur contrats d'assurance.

1. Les prêts sur les contrats d'assurances seront:

a) **valorisés** sélon les dispositions de l'art. III, **s'ils ont été payés** aux contractants avant le 1er janvier 1919;

b) **convertis** aux taux de change prévus à **l'art. VIII, s'ils ont été payés** aux contractants depuis le **1er janvier 1919.**

2. Les intérêts sur les prêts ne seront dûs qu'à **partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.**

3. **Le montant** valorisé ou converti des **prêts sur les contrats d'assurance** ne pourra être supérieur à la **réserve au 31 décembre 1918**, valorisée selon l'art. III, **ni à la bonification prévue par l'art. V s'il y a lieu.**

Art. VIII.

Taux de change depuis le 1er *janvier* 1919 *jusqu'au* 31 *décembre* 1922.

UN ZLOTY EST EGAL A:		Roubles Russes	Couronnes Austro-Hongroises	Marcs Allemands	Marcs Polonais
Janvier	1919	1.10	2.90	1.8	1.50
Février	»	1.35	3.20	2.0	1.75
Mars	»	1.50	4 —	2.0	2 —
Avril	»	2 —	4.75	2.0	2.25
Mai	»	2.25	5.50	2.1	2.50
Juin	»	2.50	5.75	2.1	2.75
Juillet	»	3.75	6.20	2.4	3.25
Août	»	4.25	8 —	2.8	4.25
Septembre	»	5.75	11 —	3.3	6 —
Octobre	»	6.55	14 —	4.2	7.50
Novembre	»	8.50	17 —	5.5	10 —
Décembre	»	10.50	22 —	7.0	14 —
Janvier	1920	12 —	28 —	9	19
Février	»	13 —	35 —	11	23
Mars	»	13 —	25 —	12	25
Avril	»	13 —	35 —	12	25
Mai	»	14 —	35 —	11	30
Juin	»	13 —	30 —	11	31
Juillet	»	13 —	—	11	34
Août	»	13 —	—	11	40
Septembre	»	14 —	—	11	45
Octobre	»	47 —	—	11	60
Novembre	»	19 —	—	11	80
Décembre	»	23 —	—	11	100
Janvier	1921	25 —	—	11	120
Février	»	30 —	—	11	130
Mars	»	35 —	—	11	145
Avril	»	40 —	—	11	140
Mai	»	55 —	—	11	150
Juin	»	80 —	—	11	200
Juillet	»	120 —	—	11	300
Août	»	200 —	—	11	400
Septembre	»	—	—	14	425
Octobre	»	—	—	18	450
Novembre	»	—	—	23	450
Décembre	»	—	—	25	450
Janvier	1922	—	—	28	450
Février	»	—	—	31	500
Mars	»	—	—	40	550
Avril	»	—	—	46	600
Mai	»	—	—	48	650
Juin	»	—	—	50	750
Juillet	»	—	—	70	850
Août	»	—	—	120	1,000
Septembre	»	—	—	180	1,200
Octobre	»	—	—	320	1.400
Novembre	»	—	—	750	1,800
Décembre	»	—	—	050	2.500

Art. IX.

Contrats d'assurance libellés en monnaies autres que celles indiquées à l'art. I.

Les montants dus sur des contrats d'assurance libellés en monnaies autres que celles indiquées à l'art. I ou conclus sous la clause de paiement en or, seront liquidés conformément aux conditions des contrats, dans la monnaie et selon le montant y fixés.

Art. X.

Cautionnement relatif aux contrats assujettis à la valorisation.

Les Compagnies italiennes fourniront en Pologne, à titre de cautionnement, la couverture de la réserve mathématique afférente au portefeuille polonais valorisée selon les dispositions de la présent Convention.

Ce cautionnement sera placé conformément aux prescriptions en vigueur en Pologne visant les cautionnements **et placements des Sociétés** d'assurance étrangères.

Art. XI.

Cautionnement relatif aux contrats non assujettis à valorisation.

Les cautionnements déposés en Pologne par les Compagnies italiennes d'assurance à couverture des obligations résultant des contrats d'assurance non assujettis à la valorisation, ne peuvent être employés à la couverture des obligations relatives au portefeuille polonais, dont à l'art. I.

Art. XII.

Tribunal compétent.

Tous les différends qui pourraient sugir entre les Compagnies italiennes d'assurance et les contractants ou leurs ayants-droit au sujet des contrats d'assurance appartenant au portefeuille polonais dont à l'art. I, seront jugés par l'autorité judiciaire compétente de la localité où se trouve le Bureau du représentant de la Compagnie italienne reconnu par le Gouvernement polonais, même dans les cas où il serait stipulé autrement dans le contrat.

Art. XIII.

Ratification.

La présent Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible.

La date de l'échange des instruments de ratification sera aussi celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Faite à Rome, le 22 juillet 1925, en français, en deux exemplaires, qui seront donnés respectivement à chacun des Etats signataires.

Pour l'Italie: (*L. S.*) A. GIANNINI.

Pour la Pologne: (*L. S.*) H. GRUBER.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

Note annexée à la convention entre le Royaume d'Italie et la République de Pologne concernant le règlement financier des Compagnies italiennes d'assurance qui exerçaient leur activité sur le territoire appartenant actuellement à la République de Pologne.

DÉLÉGATION ITALIENNE

Rome, le 22 *juillet* 1925.

Monsieur le Président,

En me référant à la note de la Délégation Polonaise en date de ce jour, concernant le traitement fait aux Compagnies italiennes d'assurance pour l'exercice de leur acticité sur le territoire de la République de Pologne, j'ai l'honneur de vous faire connaître que la Délégation italienne a pris acte de ladite note.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

(*Signé*) A. GIANNINI.

Mr. HENRYK GRUBER
Docteur en droit, etc. etc. etc.
Président de la Délégation Polonaise.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Note annexée à la convention entre la République de Pologne et le Royaume d'Italie concernant le règlement financier des Compagnies italiennes d'assurance qui exerçaient leur activité sur le territoire appartenant actuellement à la République de Pologne.

DÉLÉGATION POLONAISE

Rome, le 22 *juillet* 1925.

Monsieur le Président,

Sur la base des instructions que je possède et en me référant à l'art. III de la Convention entre la République de Pologne et le Royaume d'Italie concernant le règlement financier des Compagnies italiennes d'assurance qui exerçaient leur activité sur le territoire appartenant actuellement à la République de Pologne, signée en date d'aujourd'hui, je déclare au nom de la Délégation Polonaise ce qui suit:

1° Les Compagnies italiennes d'assurance «Assicurazioni Generali» et «Riunione Adriatica di Sicurtà» recevront incessamment après l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'autorisation d'étendre leur activité sur tout le territoire de la République de Pologne dans les branches admises par leurs statuts actuels:

2° Les cautionnements prescrits par l'ordonnance du Ministre Polonais des Finances du 23 mai 1924 seront établis définitivement dans les montants minima fixés par les paragraphes 3 et 4 de ladite ordonnance, à savoir: zloty 400.000 pour la branche vie, zloty 300.000 pour la branche incendie et zloty 200.000 pour chacune des branches suivantes: accidents et responsabilité civile, transports, vol et grêle. Ces cautionnements seront compris dans les dépôts des réserves à effectuer l'après l'ordonnance même:

3° Il sera accordé l'autorisation de déposer dans la branche des assurances sur la vie, pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 1925, la réserve calculée en appliquant la méthode Zillmer au taux de 30 ‰ (trente pour mille) du capital assuré pour les assurances mixtes et en cas de décès avec paiement de primes limité, et au taux de 15 ‰ (quinze pour mille) pour les autres assurances à l'exception des assurances de rentes, de capitaux différés ainsi que des assurances temporaires en cas de décès; pour ces dernières la réserve mathématique complète doit être déposée. L'application de la méthode Zillmer est limitée à la production des 5 années après l'entrée en vigueur de ladite Convention et l'amortissement des frais d'acquisition doit avoir lieu pour la production de chaque année dans un délai de 10 ans, par fractions uniformes;

4° Le cautionnement ainsi que les dépôts dont à l'art. 2 devront être versés et employés selon les dispositions en vigueur en Pologne, et notamment: en titres d'Etat ou autres titres de sûreté pupillaire, prêt hypothécaires, immeubles, espèces en banque agréés par le Gouvernement polonais (Office d'Etat du contrôle des assurances) et prêts accordés par les Compagnies italiennes sur leurs propres contrats d'assurance sur la vie:

5° Lesdites Compagnies seront tenues de fournir au plus tard au 1er juillet 1931 la couverture des réserves des contrats, soumis à la valorisation, en vigueur au 31 décembre de l'année immédiatement précédente à celle où elles en effectueront le dépôt;

6° Les Compagnies italiennes «Assicurazioni Generali» et «Riunione Adriatica di Sicurtà» ne seront pas traités d'une façon moins favorable que les Compagnies d'assurance polonaises.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

(*Signé*) H. GRUBER.

Son Excellence Monsieur A. GIANNINI
Ministre Plénipotentiaire etc. etc. etc.
Président de la Délégation Italienne.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **263.**

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. **2472.**
Distacco della frazione San Bartolomeo dal comune di Sala Comacina e sua aggregazione al comune di Colonno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vedute le domande in data 11 maggio 1919 e 21 agosto 1925 con cui la maggioranza degli elettori residenti nella frazione San Bartolomeo del comune di Sala Comacina chiede l'aggregazione della frazione stessa al comune di Colonno;

Veduti il relativo progetto di delimitazione territoriale, predisposto dall'ing. Costantino Ferrario e vistato in data 21 ottobre 1920 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Como, nonchè i certificati di pubblicazione di tale progetto:

Vedute le deliberazioni 23 marzo 1919 e 19 marzo 1922, con le quali il Consiglio comunale di Colonno ha espresso voto favorevole alla aggregazione della frazione San Bartolomeo:

Vedute le deliberazioni 8 settembre 1919 e 23 agosto 1925 del Consiglio comunale di Sala Comacina;

Veduto il parere favorevole espresso, con i poteri del Consiglio provinciale della Regia commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Como in adunanza del 15 marzo 1923 e riconfermato in quella del 1° ottobre 1925;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa in data 14 ottobre 1925;

Udito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione San Bartolomeo è staccata dal comune di Sala Comacina ed aggregata a quello di Colonno.

Art. 2.

Il confine fra i due Comuni anzidetti è stabilito in conformità della pianta planimetrica vistata in data 21 ottobre 1920 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Como.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Con successivo decreto sarà provveduto alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra gli Enti interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 200. — FAINI.

Numero di pubblicazione 264.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2366.

Parziale trasformazione del fine inerente al patrimonio della Confraternita del SS. Sacramento di Ponzano di Fermo.

N. 2366. R. decreto 13 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio della Confraternita del SS. Sacramento di Ponzano di Fermo viene parzialmente trasformato a favore dell'Asilo infantile di quel Comune.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 265.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2373.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Villa Pedergnano nel comune di Erbusco.

N. 2373. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Villa Pedergnano nel comune di Erbusco, viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1926.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1926.

Istituzione di un ufficio del lavoro portuale presso la Capitaneria di porto di Savona.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che contiene le norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 16 giugno 1925 per la formazione dei ruoli dei lavoratori del porto di Savona;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

CAPO I.

Organizzazione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 1.

E' istituito presso la Capitaneria di porto di Savona un Ufficio del lavoro portuale, a cui spettano le attribuzioni previste dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

L'Ufficio del lavoro portuale è posto sotto la vigilanza del comandante del porto ed è diretto da un ufficiale del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro è assistito da un Consiglio da lui presieduto e del quale fanno parte:

1° un funzionario del competente circolo d'ispezione della industria e del lavoro nominato dal Ministero dell'economia nazionale;

2° il presidente della Camera di commercio o un suo delegato;

3° un rappresentante del ceto commerciale e industriale designato dalla Camera di commercio;

4° un rappresentante degli intraprenditori scelto fra quelli ammessi ad esercitare nel porto e da essi designato;

5° tre rappresentanti dei lavoratori dei quali uno nella persona del segretario del Sindacato dei lavoratori del porto di Savona e gli altri due designati dagli operai permanenti inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Colle stesse modalità sarà provveduto alla designazione di un ugual numero di rappresentanti del ceto commerciale, degli imprenditori di lavoro e dei lavoratori, quali membri supplenti a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

Nel caso di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro la direzione dell'Ufficio del lavoro e la presidenza del Consiglio viene assunta da altro ufficiale della Capitaneria nominato dal comandante del porto.

A richiesta di alcuno dei membri, e ogni qualvolta egli ne scorga il bisogno, il presidente potrà chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio, in qualità di esperti e con semplice voto consultivo, i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti che abbiano ingerenza o interesse nella esplicazione del lavoro portuario, come pure ogni altra persona del ceto commerciale e industriale e della classe operaia ritenuta atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno o che vi sia comunque interessata.

Il Consiglio dovrà inoltre sentire i rappresentanti delle associazioni e degli Enti interessati al traffico del porto che ne facciano richiesta, quando all'ordine del giorno siano inscritte questioni di massima e d'interesse collettivo.

A tal uopo ogni ordine del giorno che si riferisca alle questioni predette dovrà essere pubblicato nell'albo dell'Ufficio del lavoro e comunicato alla Camera di commercio almeno cinque giorni prima della relativa seduta e la richiesta delle associazioni od Enti di cui sopra dovrà essere presentata all'Ufficio del lavoro almeno un giorno prima della seduta.

Art. 3.

Le modalità per la designazione dei rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori saranno stabilite con apposita ordinanza del comandante del porto.

Art. 4.

La convocazione del Consiglio del lavoro è fatta dal direttore dell'Ufficio.

Art. 5.

I membri elettivi del Consiglio debbono risiedere a Savona ed essere facilmente reperibili.

Essi durano in carica un biennio e possono essere rieletti; tuttavia decadranno dal mandato, e dovranno essere immediatamente sostituiti, quando venisse accertata a loro carico qualche infrazione al presente ordinamento.

Art. 6.

Il Consiglio del lavoro delibera a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

A parità di voti prevarrà quello del presidente.

Contro le deliberazioni del Consiglio le parti interessate potranno far ricorso al giudizio inappellabile del comandante del porto.

Art. 7.

Il personale esecutivo dell'Ufficio del lavoro sarà assunto con le norme vigenti sull'impiego privato e retribuito a carico dei fondi dell'Ufficio.

La sua nomina sarà fatta con provvedimento del comandante del porto.

La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni e i diritti e doveri del personale suddetto nonchè le indennità da corrispondersi a coloro che partecipano al funzionamento dell'Ufficio del lavoro risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Consiglio e sottoposto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Spetta al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di provvedere:

a) pel disimpegno dei servizi di segreteria, corrispondenza, contabilità, statistica ed archivio dell'ufficio stesso;

b) per la raccolta degli atti del Consiglio del lavoro e per la esecuzione delle relative deliberazioni;

c) per la preparazione degli argomenti e delle proposte da porsi all'ordine del giorno del Consiglio previa approvazione del comandante del porto;

d) per la tenuta dei ruoli dei lavoratori e degli elenchi degli imprenditori e per la custodia dei relativi incartamenti;

e) per l'avviamento della mano d'opera al lavoro;

f) per la rigorosa osservanza delle norme prescritte e per il mantenimento dell'ordine e della disciplina del lavoro;

g) per il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle cooperative e delle associazioni in genere tra lavoratori;

h) per l'esatta applicazione delle norme sulla assicurazione obbligatoria, per la corresponsione integrale dei salari nella misura stabilita, e per l'osservanza delle tariffe vigenti tanto da parte dei lavoratori che degli imprenditori e datori di lavoro in genere;

i) per la verifica ed occorrendo per il visto su richiesta degli interessati, delle note di lavoro e delle fatture, acciocchè non siano gravate sul commercio tariffe superiori a quelle prescritte o spese per prestazioni non avvenute;

l) per la risoluzione delle controversie individuali che insorgessero fra le varie parti interessate al lavoro portuale circa l'esecuzione del lavoro e l'applicazione delle relative tariffe;

m) per l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal seguente capo V;

n) per l'adempimento di ogni altro incarico che gli venisse affidato dal Ministero delle comunicazioni o per esso dal comandante del porto.

Art. 9.

Il comandante del porto quando ne ravvisi il bisogno e la convenienza, potrà destinare sottufficiali e marinai di porto a coadiuvare il personale dell'Ufficio del lavoro nell'esercizio delle sue funzioni ispettive e di vigilanza, e richiedere, ove sia d'uopo, il concorso di altri agenti della forza pubblica e della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

I fondi di cui l'Ufficio del lavoro portuale potrà disporre per sopperire alle spese inerenti al suo funzionamento saranno costituiti:

1° dalla contribuzione che potrà essere autorizzata a riscuotere a carico dei ricevitori o speditori delle merci, per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata nell'ambito del porto e delle sue dipendenze, ai termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 1 febbraio 1925, n. 232.

2° dalle somme versate dagli imprenditori e dalle associazioni cooperative operaie a titolo di canone per la concessione di esercizio d'impresa di lavoro in porto.

3° dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori nonchè dai proventi della vendita di pubblicazioni e stampati dell'ufficio.

Art. 11.

L'esazione del contributo di cui all'art. 10 è affidata alla Regia dogana che ne curerà il versamento alla locale sezione di tesoreria provinciale ove dovrà essere aperto uno speciale conto corrente intestato alla Capitaneria di porto.

Su tale conto corrente dovranno essere altresì versati i proventi di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso art. 10.

Art. 12.

Alla fine d'ogni trimestre si procederà agli opportuni controlli fra la Capitaneria di porto, la Regia dogana e la sezione di tesoreria provinciale sia degli introiti che dei prelevamenti eseguiti sul conto corrente.

Art. 13.

Tutti i versamenti e pagamenti saranno effettuati mediante ordinativi e mandati.

Art. 14.

Per le spese di ufficio il direttore sarà autorizzato ad emettere a proprio favore un mandato di anticipazione per quella somma che sarà determinata dal Consiglio del lavoro.

Art. 15.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ufficio del lavoro presenterà il rendiconto documentato dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto sarà esaminato dal Consiglio e poscia dal comandante del porto, il quale lo trasmetterà al Ministero delle comunicazioni non oltre il primo trimestre del nuovo esercizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il direttore dell'Ufficio compilerà una relazione corredata di notizie e dati statistici sul movimento del lavoro, sul funzionamento dell'Ufficio e sulle questioni di maggior importanza trattate dal Consiglio.

CAPO II.

Lavoratori.

Art. 16.

Il presente regolamento si applica al lavoro che si compie nell'ambito del porto per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per le altre operazioni sussidiarie o complementari considerate dalle singole tariffe.

Il presente regolamento, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, non si applica:

a) ai facchini doganali quando saranno in prosieguo di tempo, istituiti a servizio della dogana;

b) al personale addetto alla manovra e gestione degli arredamenti portuali;

c) al personale addetto a lavori e servizi nell'interno dei depositi e degli stabilimenti autorizzati ad esercitare la loro industria nell'ambito del porto;

d) al personale addetto all'esercizio delle funivie Savona-San Giuseppe;

e) al personale addetto agli stabilimenti petrolieri limitatamente allo scarico degli olii ed essenze minerali;

f) agli operai addetti alla costruzione, riparazione o demolizione di navi e galleggianti.

Art. 17.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente ordinamento, tutti gli operai addetti al lavoro di cui all'articolo precedente con le eccezioni in essi previste.

I lavoratori sono divisi in categorie, e nelle categorie si suddividono in permanenti ed in avventizi.

Nel ruolo dei permanenti devono essere compresi soltanto i lavoratori che dal lavoro portuale prevalentemente ricavano i mezzi di sussistenza.

Le categorie e per ciascuna di esse il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi determinati dal decreto Ministeriale 16 giugno 1925 e dalla Commissione straordinaria stabilita dal decreto stesso potranno essere modificate dal Consiglio del lavoro il quale provvederà inoltre a fissare le attribuzioni di ogni singola categoria.

Art. 18.

Tutti i lavoratori del porto, sia permanenti che avventizi, debbono essere inscritti nei ruoli di categoria previsti dal decreto Ministeriale 16 giugno 1925 e muniti di apposita tessera personale rilasciata dall'Ufficio del lavoro.

Art. 19.

Nessuno potrà essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo trovasi inscritto senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà altresì autorizzare o disporre d'ufficio i passaggi da una all'altra categoria.

Nel caso di passaggi definitivi l'Ufficio dovrà attenersi alle deliberazioni prese dal Consiglio ai termini del 2° comma dell'art. 16.

Art. 20.

I ruoli dei lavoratori indicheranno per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data di inscrizione;

b) le generalità;

c) il servizio militare compiuto e le ricompense e benemerenze comunque acquistate;

d) il servizio prestato da avventizio, nel caso di lavoratori permanenti;

e) i passaggi di categoria;

f) le imputazioni e condanne;

g) le punizioni disciplinari;

h) le interruzioni del lavoro e relative cause;

i) i cambiamenti di domicilio;

l) l'associazione o cooperativa di cui faccia parte.

Tutti i documenti riferentisi a ciascun inscritto saranno custoditi in un fascicolo personale.

Art. 21.

Per ottenere l'inscrizione nei ruoli dei lavoratori occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35;

2° essere cittadino italiano;

3° essere di sana e robusta costituzione;

4° non aver mai riportate condanne per delitti di istigazione od associazioni a delinquere; falsi di qualunque genere; delitti contro la pubblica incolumità e la libertà del lavoro; delitti di omicidio o lesioni personali, quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione; delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere o d'impianti portuali, od avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° essere residente nel comune di Savona o in quei Comuni limitrofi che verranno stabiliti dall'Ufficio del lavoro.

Salvo quanto è stato disposto dall'art. 22 le iscrizioni nei ruoli dei lavoratori permanenti sono riservate agli avventizi della stessa categoria che dimostreranno di conservare i requisiti di cui sopra, tranne quello dell'età.

Art. 22.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi della categoria stessa, l'Ufficio del lavoro prima di addivenire a nuove ammissioni disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle altre categorie, quando tali avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria a cui appartengono.

Il passaggio sarà disposto prima per coloro che ne abbiano fatto domanda e non bastando anche di autorità per gli ultimi inscritti nel ruolo: le inscrizioni nel nuovo ruolo seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo a parità di data il più anziano di età.

Art. 23.

Non potrà farsi luogo ad una ammissione, sia nei ruoli dei lavoratori permanenti sia in quelli degli avventizi, senza che per deliberazione dell'Ufficio del lavoro, sia stata dichiarata aperta la inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprirsi.

Art. 24.

L'apertura delle inscrizioni nei ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio.

Ogni richiedente l'inscrizione nei ruoli dovrà farne domanda all'Ufficio del lavoro entro il termine stabilito accludendo un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di residenza, il certificato penale e il certificato di buona condotta.

Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penale e di buona condotta.

Art. 25.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei, dopo aver esaminati gli atti e proceduto agli altri accertamenti necessari.

Saranno titoli di preferenza agli effetti della graduatoria le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valor di marina e al valor civile e l'essere figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio e al comandante del porto è riservata la decisione su gli eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 26.

All'atto della inscrizione nei ruoli, l'Ufficio del lavoro rilascierà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia, munita della firma dell'inscritto od altro segno di riconoscimento.

Art. 27.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:

1° a presentarsi regolarmente alle chiamate ed al lavoro;

2° a portare sempre con loro, ed esibire a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro e della forza pubblica la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento onde evitarne lo smarrimento e in caso che questo avvenga a denunciarlo immediatamente;

4° a notificare senza indugio le variazioni di residenza, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possono influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige e sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati, evitando di arrecare danno a persone, merci, attrezzi e macchinari:

7° a rispettare i funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro, della Regia capitaneria di porto, della Regia dogana e della forza pubblica e ad ubbidire agli ordini che dagli stessi venissero impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuarie;

8° ad eseguire i lavori della propria categoria senza sospenderli nè parzialmente nè totalmente, per qualunque controversia potesse insorgere;

9° a non cedere ad altri per verun motivo la propria tessera, ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro, sotto pena di radiazione dai ruoli;

10° ed in generale ad osservare tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuario.

Art. 28.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà, per giustificati motivi, concedere delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 29.

Le cancellazioni dai ruoli saranno effettuate nei seguenti casi:

1° su richiesta scritta del lavoratore;

2° in caso di sua invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età;

4° quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 dell'art. 21;

5° quando per manifeste prove debba ritenersi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesionismo;

6° quando dedotti i periodi di servizio militare e quelli di malattia comprovata, e le regolari assenze autorizzate dall'Ufficio il lavoratore non abbia risposto per più di cinque volte consecutive, o durante l'anno per più di dieci volte anche non consecutive, alle chiamate fatte dall'Ufficio di collocamento nelle ore stabilite dai regolamenti;

7° quando gli sia stata inflitta la radiazione dai ruoli.

I cancellati dai ruoli pei motivi di cui ai numeri 1 e 6 potranno essere riammessi, sempre che siano aperte le inscrizioni, venendo però inscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che essendo stati cancellati per cambiamento di residenza, avessero ripreso domicilio nei Comuni previsti al n. 6 dell'art. 21.

Art. 30.

Il Consiglio del lavoro quando le condizioni del movimento portuale, a suo avviso lo richiedano, potrà promuovere la revisione totale o parziale dei ruoli, la soppressione o fusione di categorie, ed eventualmente la formazione di nuove o la loro ripartizione in ispecialità.

Art. 31.

Al trattamento di quiescenza degli operai resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232

Art. 32.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso amministrato dall'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento, dalle cauzioni versate dalle imprese di lavoro quando tali cauzioni dovessero essere incamerate per inadempienza di patti da parte dei concessionari e dalle eventuali oblazioni.

Di tale fondo il direttore dell'Ufficio dovrà tener gestione separata, della quale renderà conto trimestralmente al Consiglio.

Capo III.

Cooperative ed imprese.

Art. 33.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, e tenute presenti le condizioni del lavoro, potrà autorizzare l'esercizio in porto di cooperative legalmente costituite, formate tra lavoratori di una stessa categoria. Le cooperative possono essere più di una per categoria. A tale norma farà eccezione la sola cooperativa pel lavoro del sale i cui soci potranno appartenere a varie categorie.

Nessun lavoratore potrà appartenere a più di una cooperativa.

Le cooperative così costituite potranno assumere imprese comprendenti anche i lavori di altre categorie a condizione di avvalersi per ciascun lavoro di lavoratori appartenenti alla relativa categoria, ancorchè non soci.

Art. 34.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione. A tal uopo, insieme alla domanda gli interessati dovranno presentare al comandante del porto i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi e contabili, con le rispettive generalità, dichiarando inoltre di conoscere e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente regolamento.

Non potranno essere impiegati delle cooperative individui che non posseggano i requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'art. 21.

Il comandante del porto sentito il Consiglio, potrà sospendere o revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità.

Le decisioni del comandante del porto consteranno da deliberazione motivata.

Art. 35.

La concessione di lavoro non sarà accordata se dalle disposizioni costitutive della cooperativa non risultino pienamente ammesse a garantire le seguenti condizioni:

1° che tutti i soci della cooperativa compresi i dirigenti siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti e che il numero minimo e massimo dei soci stessi sia ritenuto corrispondente alle esigenze del lavoro;

2° che ai soci spetti uguaglianza di trattamento sì nei diritti che nei doveri e che il lavoro sia fra tutti equamente ripartito;

3° che nessuno dei soci venga adibito a lavori diversi da quelli spettanti alla categoria a cui appartiene la cooperativa;

4° che la cooperativa si proponga unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale;

5° che chiunque fra i lavoratori della categoria cui appartiene la cooperativa possa chiedere di farne parte, purchè non inscritto ad altra cooperativa e sempre che alla sua ammissione non ostino disposizioni generali o speciali, compresa la eventuale limitazione del numero dei soci prevista al n. 1:

6° che qualunque socio, ed in qualsiasi momento, possa fare atto di recesso dalla società, con diritto di liquidare quanto gli spetta;

7° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti fra i soci, senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione della società, per indennizzo di danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

8° che nessun storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopraindicati, e che nel caso di revoca della concessione, come pure di scioglimento della società, di tali fondi e dello attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

9° che la cooperativa riconosca all'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuativamente, sia saltuariamente, atti di controllo, ispezione e sindacato sulla sua amministrazione, e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dall'Ufficio stesso;

10° che la cooperativa si impegni di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

11° che la cooperativa riconosca all'autorità portuale il diritto di requisire, in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità, gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente, di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa, il terzo dal presidente del Tribunale civile di Savona;

12° che sia ammesso il reclamo da parte dei singoli soci contro l'organo dirigente della cooperativa e che il reclamo possa essere risoluto dall'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, salvo appello del comandante del porto.

Art. 36.

La concessione di esercizio alle cooperative è subordinata al versamento a favore dell'Ufficio del lavoro di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata caso per caso dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, nonchè al deposito di una cauzione che sarà parimenti determinata dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei soci, e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Le cauzioni potranno essere costituite da titoli dello Stato, e salvi gli eventuali diritti dei terzi, esse o le loro rimanenze saranno, nei casi previsti restituite a chi di ragione in base al criterio che la quota da restituirsi a ciascun socio debba essere quella risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo netto dei fondi in atto esistenti per il numero dei soci.

Art. 37.

Le cooperative dovranno di volta in volta comunicare all'Ufficio del lavoro le variazioni occorse negli elenchi dei rispettivi soci, dirigenti ed impiegati, indicando secondo i casi, per ogni persona, cognome, nome, paternità, categoria, numero di ruolo, qualifica e genere d'impiego.

Esse dovranno inoltre denunciare all'Ufficio del lavoro, per i provvedimenti disciplinari, i soci che si fossero resi colpevoli di infrazioni ai regolamenti, e saranno infine tenute a fornire tutte le notizie e i dati statistici sull'impiego degli operai e sui lavori eseguiti che venissero loro richiesti dall'Ufficio.

Art. 38.

Le concessioni alle cooperative potranno essere sospese o revocate dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro quando:

1° la cooperativa non si sia attenuta alle norme del presente ordinamento o quando abbia sotto qualsiasi pretesto

applicate tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° la cooperativa si sia astenuta dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando avendo soci disponibili si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° la cooperativa condannata al risarcimento dei danni arrecati alle persone e cose, non abbia provveduto al pagamento nel termine stabilito;

4° non abbia eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro, nell'esercizio del suo diritto di controllo, ispezione e sindacato sul funzionamento di essa;

5° entro il termine caso per caso stabilito, non siano esonerati dalla direzione o amministrazione della cooperativa gli individui di cui al n. 10 dell'art. 35.

Nei casi di minor gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto od in parte la cauzione della cooperativa inadempiente.

Art. 39.

Sono datori di lavoro agli effetti del presente ordinamento tutti coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi d'opera per provvedere ai servizi di cui all'art. 16.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente ordinamento; devono rispetto agli agenti dell'Ufficio del lavoro e sono tenuti ad osservare le disposizioni che da essi fossero loro impartite. In caso di trasgressione l'Ufficio, oltre alla applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o l'uso di mezzi d'opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

I datori di lavoro che, a giudizio dell'Ufficio, sentito anche il parere della Camera di commercio, esercitano in porto, e nei servizi di cui all'art. 16, funzioni di impresa, oltrechè soggetti alle norme comuni riguardanti i datori di lavoro in genere, sono disciplinati dalle regole di cui agli articoli seguenti.

Art. 40.

Nessuno potrà esercitare le funzioni di impresario di sbarco e imbarco di merci in porto se non abbia ottenuta apposita concessione dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

Per ottenere la concessione gli impresari suddetti devono farne domanda allegandovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato penale da cui risultino immuni dalle condanne previste nell'art. 21 e certificato di buona condotta;

d) certificato di inscrizione presso la Camera di commercio.

Le imprese costituite in società presenteranno invece:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato della Camera di commercio da cui risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato:

c) i certificati penali comprovanti che costoro non abbiano riportato alcuna delle condanne di cui all'art. 21.

Tutti gli impresari saranno inscritti in un elenco che verrà reso di pubblica ragione.

Art. 41.

Il personale che adempie in porto a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro deve essere di pieno gradimento dell'Ufficio, e a tale effetto i datori hanno l'obbligo di denunziare detto personale all'Ufficio stesso, il quale ne prenderà nota in appositi elenchi.

Il personale di fiducia deve osservanza alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro ed ha l'obbligo di osservare tutte le norme regolanti il lavoro portuale. I datori di lavoro sono responsabili del fatto dei fiduciari da essi impiegati. Chiunque fosse sorpreso ad esercitare in porto le suddette funzioni senza essere in nota presso l'Ufficio del lavoro, sarà immediatamente allontanato dal porto, e il datore che lo avrà indebitamente impiegato sarà passibile di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 60.

Art. 42.

La concessione di cui all'art. 40 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) versamento di un canone annuo e deposito di una cauzione a garanzia dell'osservanza delle presenti disposizioni da determinarsi dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro:

b) obbligo del concessionario di presentare un elenco dei galleggianti, materiali ed apparecchi che gli appartengono, sia in proprietà che in locazione almeno annuale, e di riconoscere nell'Ufficio del lavoro il diritto di requisirli nei casi previsti e di darli in uso ad altri senza alcuna formalità, e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Savona;

c) impegno del concessionario di riconoscere la sua responsabilità verso i terzi per i danni che derivassero dalla sospensione del lavoro ordinatagli dall'Ufficio in caso di inosservanza dei regolamenti o delle disposizioni che gli fossero impartite.

Art. 43.

Le concessioni agli impresari, potranno essere sospese o revocate in ogni tempo dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, senza alcuna indennità quando:

1° il concessionario, od alcuno dei dirigenti o rappresentanti della Società concessionaria riporti una delle condanne di cui all'art. 21, o sia venuta a mancargli la capacità legale, salvo per le società di diritto di sostituire il dirigente condannato od inabilitato:

2° il concessionario sia recidivo nel non attenersi alle disposizioni che lo riguardano, o nell'applicare abusivamente tariffe superiori a quelle stabilite, o nel presentare agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite o spese non sostenute:

3° sentito anche il parere della Camera di commercio, risulti che la capacità tecnica o finanziaria dell'impresa sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per il regolare esercizio del lavoro;

4° il concessionario si astenga dalla esecuzione dei servizi assunti per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minor gravità invece di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione.

Art. 44.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare a termini dell'art. 8 i datori di lavoro sono tenuti ad esibire all'Ufficio stesso o ai suoi agenti tutti i documenti che fossero loro richiesti.

CAPO IV.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 45.

Il Consiglio del lavoro provvederà all'esame delle domande e proposte presentate dalle classi operaie o commerciali in materia di ordinamento o retribuzione del lavoro e potrà anche di sua iniziativa formare progetti di tariffe e proporre aggiunte o varianti all'ordinamento del lavoro, riferendone al comandante del porto, per il corso stabilito dall'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925.

Art. 46.

L'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, provvederà con appositi regolamenti a stabilire le norme di lavoro proprie ad ogni categoria, ed a fissare i relativi orari, nonchè la composizione e la produzione delle squadre o mani di lavoro, sia pel lavoro a braccia, sia pel lavoro alle grue elevatori ed altri mezzi meccanici.

Nel fissare le singole tariffe pei vari mezzi di lavoro dovrà garantirsi ai lavoratori lo stesso guadagno medio giornaliero.

Art. 47.

Tutte le operazioni di cui all'art. 16 del presente ordinamento, salvo le eccezioni esplicitamente previste, debbono essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nei ruoli del l'Ufficio del lavoro.

Gli individui non inscritti sorpresi a lavorare in porto saranno allontanati, anche con la forza, ancorchè il lavoro non sia ultimato.

I datori di lavoro e le cooperative che li hanno impiegati dovranno versare come penale, per ciascun individuo debitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Art. 48.

E' in facoltà dei capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e disistivaggio del carico.

Art. 49.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato dall'Ufficio del lavoro il quale o lo effettuerà direttamente a mezzo di un proprio ufficio di collocamento ovvero potrà incaricarne le singole cooperative costituite per le diverse categorie di lavoro, e che lo effettueranno sotto il suo diretto controllo e con le norme da esso stabilite.

L'assegnazione del lavoro alle varie cooperative di una stessa categoria ove non esistano più di una, deve essere effettuata in proporzione all'efficienza numerica di ciascuna di esse, mentre la ripartizione del lavoro fra i soci delle varie cooperative deve essere regolata da apposito turno interno, sempre sotto la sorveglianza dell'Ufficio del lavoro.

Art. 50.

Quando per un determinato lavoro risultassero insufficienti i soci della cooperativa cui il lavoro è stato assegnato, saranno chiamati gli operai permanenti di altre cooperative e successivamente gli avventizi inscritti nei ruoli.

In caso di deficienza di operai permanenti ed avventizi inscritti nei ruoli, le cooperative potranno essere autorizzate a servirsi per la giornata di operai occasionali estranei ai ruoli indicandone le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non sono inscritti a ruolo, nè acquistano per il fatto della loro chiamata, alcun diritto al passaggio nei ruoli.

E' sempre in facoltà dell'Ufficio del lavoro di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali, che per i loro precedenti non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 51.

I pesatori vengono assegnati dall'Ufficio del lavoro il quale li preleva a turno dal ruolo apposito, fatta eccezione per i lavori ordinati nell'esclusivo interesse di una parte, nel qual caso il pesatore potrà essere scelto nel ruolo direttamente dall'interessato dandone nota all'Ufficio del lavoro.

Fra i requisiti necessari per la inscrizione dei pesatori nel ruolo permanente dell'Ufficio del lavoro è prescritta la patente di pubblico pesatore rilasciata dalla Camera di commercio e industria di Savona con le modalità previste dal regolamento 31 agosto e 9 novembre 1922, compilato ai sensi dell'art 5, lettera *f*) della legge 20 marzo 1910, n. 121, confermato dall'art. 3, lettera *c*) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 52.

Nella distribuzione degli uomini ai posti di lavoro, sia a bordo che a terra, dovrà essere tenuto conto della loro capacità fisica e professionale, ed in particolare sarà provveduto all'assegnazione dei lavori meno pesanti agli operai di età più avanzata.

Art. 53.

Nella esecuzione del lavoro tanto i datori quanto gli operai dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone o cose.

I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 54.

L'Ufficio del lavoro portuale, pel fatto del presente ordinamento non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro, delle cooperative e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti dell'Ufficio nell'assegnazione degli uomini e nell'esecuzione del lavoro hanno carattere di provvedimenti d'ordine; ma la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono rimangono a carico dei datori e delle cooperative che disporranno direttamente dell'opera dei lavoratori, e che risponderanno anche dei danni prodotti dagli stessi nell'esecuzione, salvo per questi danni il diritto di rivalsa verso i colpevoli nei limiti delle retribuzioni a costoro spettanti e subordinatamente al preventivo soddisfacimento delle pene pecuniarie eventualmente ad essi inflitte dall'Ufficio del lavoro.

Art. 55.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2859.

CAPO V.

Controversie e sanzioni.

Art. 56.

Le controversie individuali che sorgono in materia di ordinamento o di retribuzione del lavoro saranno decise dal di-

rettore dell'Ufficio del lavoro, senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti.

Entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della decisione, gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto il quale giudicherà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive verrà esperita in via di conciliazione dall'Ufficio del lavoro, su domanda delle parti.

Mancando la conciliazione l'Ufficio del lavoro ne riferirà al comandante del porto che promuoverà le determinazioni del Ministro per le comunicazioni a' termini dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

Art. 57.

Ogni sospensione di lavoro non dipendente da controversie collettive, o che dipendendo da tali controversie venisse attuata senza adire il Consiglio del lavoro e prima della pubblicazione del giudizio definitivo ovvero prima che sia trascorso almeno un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio darà luogo, secondo la gravità delle circostanze, alla sospensione o alla revoca delle concessioni d'esercizio rilasciate alle cooperative i cui soci abbiano abbandonato il lavoro e alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni.

Gli operai che avranno abbandonato il lavoro e che non lo riprenderanno immediatamente dopo l'intimazione che verrà ad essi fatta, saranno considerati rinunciatari alla inscrizione nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale, e sarà autorizzata l'assunzione in loro vece di altri lavoratori anche estranei ai ruoli che avranno diritto alle retribuzioni in vigore per la mano d'opera portuaria colla sola deduzione di una quota da stabilirsi per l'uso degli attrezzi che fossero stati loro affidati.

I ruoli corrispondenti agli operai dichiarati rinunciatari verranno ricostituiti, e all'uopo l'Ufficio del lavoro disporrà dapprima il passaggio a permanenti degli avventizi che non avessero abbandonato il lavoro e riserverà i posti vacanti nel ruolo degli avventizi agli operai estranei che, avendo prestato servizio durante la sospensione, ne facessero richiesta, dopo di che potrà addivenire alla reinscrizione degli operai scioperanti nell'ordine in cui si fossero spontaneamente ripresentati al lavoro, fino a completamento della forza numerica stabilita per ciascuna categoria.

Gli operai avventizi che avessero preso parte alla sospensione del lavoro non saranno comunque ripristinati nei ruoli.

Le sospensioni di lavoro provocate nelle stesse condizioni da imprese di lavoro daranno luogo alla sospensione o alla revoca delle concessioni di esercizio rilasciate alle imprese medesime, nonchè alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni, e alla eventuale requisizione degli attrezzi da lavoro.

Art. 58.

Quando la sospensione del lavoro abbia luogo dopo la pubblicazione del giudizio definitivo, ovvero dopo che sia trascorso un mese dalla presentazione della domanda, quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, si adotteranno i seguenti provvedmenti:

Nel caso di sospensione da parte dei lavoratori, e fino a quando essa sia mantenuta, i datori di lavoro potranno servirsi di altro personale, anche estraneo ai ruoli, il quale sarà retribuito come all'articolo precedente, e riceverà inoltre al l'atto del suo licenziamento una indennità da stabilirsi dal l'Ufficio e da prelevarsi sulle cauzioni delle cooperative implicate nella sospensione, anche fino ad esaurimento delle cauzioni stesse.

Ove poi la sospensione del lavoro si prolungasse in modo da recare grave turbamento nello svolgimento del traffico del porto potranno essere adottati i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo precedente.

Se la sospensione avvenga per parte dell'impresa il loro materiale galleggiante e i loro apparecchi potranno essere requisiti e dati in uso ad altri e le loro cauzioni in tutto o in parte incamerate.

I provvedimenti di cui agli articoli precedenti non pregiudicano eventuali altre sanzioni previste dalle leggi in vigore.

Art. 59.

Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte alle persone ed Enti addetti al lavoro in porto per le infrazioni alle norme del presente ordinamento e alle disposizioni in genere dell'Ufficio del lavoro portuale sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925 e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria sino a L. 100;
b) sospensione dal lavoro sino a trenta giorni;
c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria sino a L. 500;
b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni trenta;
c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro la pena pecuniaria viene applicata quando ne sia il caso per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari tranne le sospensioni o revoche di concessioni di esercizio sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro salvo appello al comandante del porto.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle associazioni di lavoratori o ai datori di lavoro sarà decretata su proposta dell'Ufficio del lavoro, dal comandante del porto sentito il Consiglio del lavoro.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei lavoratori, associazioni, cooperative e imprese di lavoro sono pubblicati all'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili a termini delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso pei lavoratori di cui all'art. 32.

Art. 60.

Le infrazioni alle presenti norme commesse da persone od Enti non contemplati dall'ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Disposizioni transitorie.

Art. 61.

Per la prima volta i rappresentanti del ceto commerciale e industriale e degli imprenditori del Consiglio del lavoro saranno nominati dal Commissario governativo della Camera di commercio e dureranno in carica fino a che la ricostituzione del Consiglio camerale non consenta la regolare elezione.

Analogamente i rappresentanti dei lavoratori saranno nominati dal comandante del porto e resteranno in carica fino a quando l'organizzazione operaia non renda possibili le elezioni regolari.

Art. 62.

Entro un mese dalla entrata in vigore del presente regolamento i datori di lavoro e le associazioni operaie che a quella data esercitavano in porto funzioni d'impresa dovranno presentare all'Ufficio del lavoro le domande e i documenti richiesti per ottenere la concessione prescritta.

Trascorso detto termine sarà inibito l'esercizio a quelle imprese o associazioni che non avranno ottemperato a quanto sopra.

Art. 63.

Entro tre mesi dalla sua costituzione l'Ufficio del lavoro dovrà provvedere:

1° alla compilazione dei regolamenti speciali previsti dal l'art. 46;

2° alla revisione e sistemazione delle tariffe e retribuzioni della mano d'opera da presentarsi al comandante del porto per l'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni;

3° alla distribuzione delle tessere individuali ai singoli lavoratori.

Art. 64.

Il presente decreto andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1926.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1925.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1733, concernente provvedimenti in materia di credito agrario.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, che reca provvedimenti per il credito agrario, e i Regi decreti legge modificativi 4 maggio 1924, n. 814, e 16 ottobre 1924, n. 1692;

Veduto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825;

Veduto il R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario fondiario agli invalidi di guerra rurali;

Veduto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1925, n. 52, col quale sono state approvate le norme per la concessione dei mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, in esecuzione del succitato R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3139;

Veduto il R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1733, portante provvedimenti in materia di credito agrario;

Decreta:

Art. 1.

Per i mutui concessi da istituti indicati all'art. 2 del R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1733, pei quali si intenda chiedere il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi ai termini del citato articolo e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, dovranno essere presentati al Ministero dell'economia nazionale i progetti delle opere e dei lavori di miglioramento cui si riferisce il mutuo, con l'indicazione dell'ammontare, della durata e delle condizioni del mutuo stesso.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, inteso il Comitato di cui all'art. 10 del decreto Ministeriale 31 gennaio 1925, che approva le norme per la concessione di mutui per miglioramenti agrari e fondiario-agrari, sarà determinato se e per quali spese e lavori contemplati nei progetti di cui all'articolo precedente possa essere concesso il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi e sarà fissata la misura di tale contributo.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi statali e per la concessione e la estinzione dei mutui di cui ai precedenti articoli si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del citato decreto Ministeriale 31 gennaio 1925.

Art. 4.

Quando le somme mutuate siano impiegate in tutto o in parte per scopi diversi da quelli per i quali furono concesse e quando le opere e i lavori in vista dei quali fu accordato il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi risultino eseguiti in modo non conforme ai progetti di cui all'art. 1 del presente decreto, potrà, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, essere revocata la concessione del contributo medesimo e ordinata la restituzione delle quote già versate.

Art. 5.

Le Casse di risparmio che vogliano concedere mutui ipotecari col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, per l'esecuzione di opere di miglioramento agrario e fondiario-agrario, debbono chiedere la autorizzazione al Ministero dell'economia nazionale, dichiarando l'ammontare delle disponibilità che intendono impiegare in tali mutui, gli scopi per i quali sono disposte a concedere i mutui stessi e le condizioni relative, nonchè le località nelle quali si propongono di operare.

La stessa dichiarazione debbono fare gli istituti previsti nell'art. 3 del R. decreto legge 11 settembre 1925, n. 1733, che intendano concedere mutui agli invalidi di guerra rurali, a norma del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125. A questi mutui si applicano le norme del regolamento ap-

provato con R. decreto 28 luglio 1925, n. 1292, per l'esecuzione del detto decreto-legge.

Roma, addì 1° novembre 1925.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO PREFETTIZIO 8 gennaio 1926.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Duino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto il R. decreto 1° ottobre 1925, con cui veniva sciolto il Consiglio comunale di Duino e veniva nominato Regio commissario il rag. Cesare Caso;

Considerato che, avendo il detto Commissario assunto l'ufficio in data 14 del mese di ottobre 1925, viene prossimamente a scadere il termine di tre mesi prefisso dalla legge;

Ritenuta l'impossibilità, date le attuali condizioni del Comune, di addivenire alla convocazione dei comizi elettorali;

Veduto l'art. 323 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839:

Decreta:

E' prorogata di ulteriori tre mesi la durata in carica del Regio commissario per l'amministrazione straordinaria del comune di Duino.

Trieste, addì 8 gennaio 1926.

Il Prefetto.

DECRETO PREFETTIZIO 23 novembre 1925.
Rimozione dalla carica del sindaco di Postal.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Ritenuto che dai rapporti ricevuti e dall'istruttoria espletata è risultato che il sindaco di Postal non solo ha tollerato, ma anche ha dato il suo appoggio ad un corso d'insegnamento clandestino di lingua tedesca, facendolo perfino frequentare dai suoi figli;

Considerato che tale suo atteggiamento incoraggiante la violazione di precise norme di legge è incompatibile con la sua qualità di ufficiale del Governo;

Visto l'art. 159 della legge comunale e provinciale e l'articolo 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il signor Giuseppe Burger è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Postal.

Il Sottoprefetto di Merano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Trento, addì 23 novembre 1925.

Il Prefetto: GUADAGNINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 13

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	92 58	Belgio	112 59
Londra	120 29	Olanda	9 075
Svizzera	478 52	Pesos oro (argentino)	23 34
Spagna	351 12	Pesos carta (argent.)	10 27
Berlino	5 903	New-York	24 765
Vienna (Shilling)	3 493	Russia	127 412
Praga	73 45	Belgrado	43 95
Dollaro canadese	24 732	Budapest (Pengkos)	4 34
Romania	11 —	Oro	477 85

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3 50 % netto (1906)	70 45
	3 50 % » (1902)	64 —
	3 00 % lordo	42 325
	5 00 % netto	91 625
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	67 325

Bollettino N. 14

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 21 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	93 07	Belgio	112 55
Londra	120 29	Olanda	9 965
Svizzera	478 50	Pesos oro (argentino)	23 34
Spagna	350 87	Pesos carta (argent.)	10 27
Berlino	5 918	New-York	24 741
Vienna (Shilling)	3 49	Russia	127 437
Praga	73 45	Belgrado	43 90
Dollaro canadese	24 735	Budapest (Pengkos)	4 34
Romania	11 20	Oro	477 39

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3 50 % netto (1906)	70 15
	3 50 % » (1902)	63 —
	3 00 % lordo	42 —
	5 00 % netto	91 55
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	67 175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 25).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro triennale 1ª emissione.	225	Cap. 1,800 —	Visentini *Ilaria* fu Gio. Battista, minori, sotto la patria potestà della madre Tarolli Elisa, vedova Visentini.	Visentini *Ilario* fu Gio. Battista, minore, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 9ª emissione.	945	» 1,000 —	Pochintesta *Italo* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Ernesta Pochintesta fu Luigi in Pagliani.	Pochintesta *Idolo* fu Giovanni, minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione.	100	» 2,700 —	Guerrini *Virginia* di Aurelio, minore sotto la patria potestà del padre.	Guerrini *Gina-Teresa-Adele* di Aurelio, minore, ecc., come contro.
3.50 %	324754	1,120 —	Testa *Virginia* di Giovanni, nubile, dom. in Susa (Torino), vincolata.	Testa *Maria-Virginia* di Giovanni, nubile, dom. in Susa (Torino), vincolata.
Cons. 5 %	25789 Polizza combattenti	20 —	Vanzini Primo di *Aleardo*, dom. a Baura (Ferrara).	Vanzini Primo di *Leandro o Aleandro*, dom. a Baura (Ferrara).
3.50 %	296515	56 —	Dazza Lucrezia fu Dionisio, moglie di Zuccone *Gio. Giacomo*, dom. in Mosso S. Maria (Novara) vincolata.	Dazza Lucrezia fu Dionisio, moglie di Zuccone *Giacomo*, dom. come contro, vincolata.
»	398310	455 —	Bertiglia *Margherita*-Candida-Maria *detta Elidia* di Eugenio, moglie di Raimondo Giovanni fu Giuseppe, dom. a Gattinara (Novara), vincolata.	Bertiglia *Margarita*-Candida-Maria di Eugenio, moglie, ecc., come contro, vincolata.
»	678455	133 —	Raimondo Ettore-Eugenio, Teresita e *Ioannita* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Bertiglia *Margherita detta Elidia*, vedova di Raimondo Giovanni, dom. in Torino.	Raimondo Ettore-Eugenio, Teresita e *Clelia-Iuaninita-Elvira* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Bertiglia *Margarita-Candida-Maria*, vedova, ecc., come contro.
»	712752	105 —	Raimondo Ettore-Eugenio, Teresita, e *Ioannita* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Bertiglia *Margherita detta Elidia* di Eugenio, vedova Raimondo Giovanni, dom. in Torino.	Raimondo Ettore-Eugenio, Teresita e *Clelia-Iuaninita-Elvira* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Bertiglia *Margarita-Candida-Maria*, vedova di Raimondo Giovanni, dom. in Torino.
»	577049	140 —	Raimondo *Eugenio* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, vincolata.	Raimondo *Ettore-Eugenio* di Giovanni, minore, ecc., come contro, vincolata.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	678454	129.50	Raimondo Ettore-Eugenio, Teresita e *Ioannita* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Bertiglia *Margherita detta Elidia*, vedova di Raimondo Giovanni, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio a Bertiglia *Margherita detta Elidia* di Eugenio, vedova di Raimondo Giovanni, dom. in Torino durante in suo stato vedovile.	Raimondo Ettore-Eugenio, Teresita e *Clelia-Iuaninita-Elvira* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Bertiglia *Margarita-Candida-Maria*, vedova di Raimondo Giovanni, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio a Bertiglia *Margarita-Candida-Maria*, vedova di Raimondo Giovanni, dom. in Torino, durante il suo stato vedovile.
»	712750	105 —	Raimondo Ettore-Eugenio, Teresita e *Ioannita* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Bertiglia *Margherita detta Elidia* di Eugenio, vedova Raimondo, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Bertiglia *Margherita detta Elidia* di Eugenio, vedova di Raimondo, dom. in Torino, durante il suo stato vedovile.	Raimondo Ettore-Eugenio, Teresita e *Clelia-Iuaninita-Elvira* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Bertiglia *Margarita-Candida-Maria* di Eugenio, vedova Raimondo, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio a Bertiglia *Margarita-Candida-Maria* di Eugenio, vedova di Raimondo Giovanni, dom. in Torino, durante il suo stato vedovile.
» »	780680 635591	245 — 35 —	Schiancone *Palmira* fu Giovanni, nubile, dom. in S. Michele Mondovì (Cuneo).	Schiancone *Teresa-Maddalena-Maria-Palmina* fu Giovanni, nubile, dom. come contro.
»	520573	91 —	Gaggino *Giovanni* di *Enrico-Ferdinando*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova; con vincolo di usufrutto vitalizio.	Gaggino *Gian-Roberto* di *Federico-Ferdinando*, minore, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio come contro.
»	520574	91 —	Gaggino Cesare di *Enrico-Ferdinando*, minore, ecc., come la precedente, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Gaggino Cesare di *Federico-Ferdinando*, minore, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio come contro.
»	520575	91 —	Gaggino Ferdinando di *Enrico-Federico*, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Gaggino Ferdinando di *Federico-Ferdinando*, minore, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio come contro.
»	520576	7 —	Gaggino *Giovanni*, Cesare e Ferdinando di *Enrico-Federico*, minori, sotto la patria potestà del padre, in parti eguali; con vincolo di usufrutto vitalizio.	Gaggino *Gian-Roberto*, Cesare e Ferdinando di *Federico-Ferdinando*, minori, ecc., come contro; e con usufrutto vitalizio come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIARLO.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CASSE DI RISPARMIO POSTALI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di agosto 1925*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di agosto	—	46,071	25,929	20,142	227,525	233,673
Mesi precedenti	—	368,307	226,563	141,744	1,686,358	1,637,006
Somme totali dell'anno in corso	—	414,378	252,492	161,886	1,913,883	1,870,679
Anni 1876-1924	10,875	27,210,451	19,939,082	7,271,369	123,804,621	96,338,638
Somme complessive	10,875	27,624,829	20,191,574	7,433,255	125,718,504	98,209,317

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di agosto	317,142,535.95	—	317,142,535.95	285,905,021.59	31,237,514.36
Mesi precedenti	2,156,638,776.46	—	2,156,638,776.46	1,995,479,285.40	161,159,491.06
Somme totali dell'anno in corso	2,473,781,312.41	—	2,473,781,312.41	2,281,384,306.99	192,397,005.42
Anni 1876-1924	37,485,367,147.91	2,164,052,218.57	39,649,419,366.48	29,813,748,216.91	9,805,671,149.57
Somme complessive	39,959,148,460.32	2,164,052,218.57	42,123,200,678.89	32,125,132,523.90	9,998,068,154.99

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di agosto	—	486	107	379	2,537	2,762
Mesi precedenti	—	4,301	1,007	3,294	20,690	19,956
Somme totali dell'anno in corso	—	4,787	1,114	3,673	23,227	22,718
Anni 1915-1924	402	63,488	25,473	38,015	230,562	208,244
Somme complessive	402	68,275	26.587	41,688	253,789	230,962

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di agosto	2,340,069 —	—	2,340,069 —	2,315,376.81	
Mesi precedenti	17,896,523.16	—	17,896,523.16	18,160,436.05	
Somme totali dell'anno in corso	20,236,592,16	—	20,236,592,16	20,475,812.86	32,197,119,09
Anni 1915-1924	159,485,801.91	3,341,176.69	162,826,978.60	130,390,638.81	
Somme complessive	179,722,394.07	3,341,176.69	183,063,570.76	150,866,451.67	

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di agosto	1,905	1,480	485	2,607	5,460,574.67	2,410	4,648,483.94	812,090.73
Mesi precedenti	13,781	10.226	3,555	19,949	42,424,260.64	20,095	37,544,608.67	4,879,651.97
Somme totali dell'anno in corso	15,746	11,706	4,040	22,556	47,881,835.31	22,514	42,193,092.61	5,691,742.70
Anni 1883-1924	400,460	264,417	136,043	1,721,153	1,205,202,746.16	2,459,632	1,131,730,636.34	73,472.109.82
Somme complessive .	416,206	276,123	140,083	1,743,709	1,253,087,581.47	2,482,146	1,173,923,728.95	79,163,852.52

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (1).

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di agosto	8,290	5,500		9,104	104,244,244.81	6,067	42,424,491.69	61,819,753.12
Mesi precedenti . . .	31,847	32,961	1,676	50,675	528,415,761.31	51,128	341,157,890.17	187,257,871.14
Somme totali del l'anno in corso	40,137	38,461		59,779	632,660,006.12	57,195	383,582,381.86	249,077,624.26
Anni 1890-1924	1,649,361	1,136,018	513,343	2,052,207	5,910,976,032.69	626,004	2,141,223,902.50	3,334,222,658.99
Somme complessive .	1,689,498	1,174,479	515,019	2,111,986	6,543,636,038.81	683,199	2,524,806,284.36	3,583,300,283.25

(1) Le cifre del presente specchietto sono già comprese in quelle delle operazioni ordinarie.

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908 n. 719 per la riforma contabile

	Quantità
Mese di agosto	105
Mesi precedenti	1,222
Somma dell'anno in corso . . .	1,327
Anni 1909 1924	4,707 233
Somma complessiva	4,708,560

Rimasti in corso N. 163,893

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di agosto	—
Mesi precedenti	—
Somma dell'anno in corso . . .	—
Anni 1905 1923	7,753,668.51
Somma complessiva . . .	7,753,668.51

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Proroga del termine di presentazione delle domande al concorso per secondo nocchiere di porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1925, che indice un concorso a 51 posti di secondo nocchiere di porto, in applicazione del R. decreto 18 agosto 1920, n. 1287, e delle disposizioni sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato approvate con i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 51 posti di secondo nocchiere di porto è prorogato al 1° marzo 1926.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1926.

p. *Il Ministro per la marina:* SIRIANNI. *Il Ministro per le comunicazioni:* CIANO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di segretario economo presso la Regia scuola di avviamento Bellini, in Novara.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il decreto Reale 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sulla istruzione industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di segretario economo nella Regia scuola di avviamento « Bellini » di Novara.

Art. 2.

Il segretario prescelto inizia la sua carriera come personale di amministrazione, inquadrato al gruppo *B* e nel grado 11° con stipendio di L. 7000 oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo, ed oltre il caroviveri, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli, presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti, a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale conseguito nei Regi istituti tecnici o Regi istituti commerciali per la sezione di ragioneria e commercio o diploma di licenza normale. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma o di licenza;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera completo ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art 3 del R decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità amministrative preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 15 gennaio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di direttore del Regio laboratorio-scuola di Moliterno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di direttore del Regio laboratorio-scuola di Moliterno, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia.

Art. 2.

Il direttore prescelto viene inquadrato al grado 8° con lo stipendio di L. 13,700 oltre L. 3500 annue per supplemento di servizio attivo, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria, ovvero titoli comprovanti la cultura tecnica e professionale del candidato ritenuti equipollenti dalla 3ª sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Per i laureati certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto.

La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali o commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media, o normale, o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, per l'esonero dagli esperimenti, e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 9 gennaio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato